

Assicurazione tutela legale

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale Proprietario immobiliare"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il proprietario immobiliare, le unità immobiliari di proprietà del soggetto assicurato identificate in Scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✘ Profili diversi da quelli indicati nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, limiti di indennizzo franchigie, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Italia, Repubblica di S. Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

-Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

-In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa? /Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale con maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Proprietario Immobiliare"

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oggetto dell'assicurazione	<p>La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento di un legale, - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel Quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da Quello di residenza dell'Assicurato; - le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo il consenso della Società; - le spese di giustizia in sede penale; - le spese relative al contributo unificato; - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
-----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari. <p>L'assicurazione vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi; - le vertenze di lavoro con i dipendenti; - le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico caso assicurativo indipendentemente dalla durata del contratto; - le vertenze con i fornitori e per i lavori di manutenzione e riparazione; - le controversie contrattuali con altre società assicuratrici per contratti assicurativi che riguardino l'immobile.
--	---

 Che cosa NON è assicurato	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
<p>L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - relativi a controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza; - conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - relativi a controversie ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale); - relativi a vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - conseguenti a inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo; - relativi ad azioni di sfratto per morosità o per finita locazione; - originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge; - relativi a diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; - relativi a vertenze derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali ed il recupero crediti salvo quanto previsto nella Sezione "Che cosa è assicurato" relativamente alle vertenze di lavoro con i dipendenti, alle vertenze con i fornitori e per i lavori di manutenzione e riparazione, alle le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali e alle controversie contrattuali con altre società assicuratrici per contratti assicurativi che riguardino l'immobile ; - relativi a casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie inferiori a euro 100,00 , oppure, limitatamente alle controversie contrattuali, a euro 250,00; - collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi. <p>E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.</p>	
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	
Oneri per la registrazione di atti giudiziari	Limite di indennizzo
Spese per un secondo legale domiciliatario	Limite di indennizzo

- Valore in lite minimo - Valore in lite minimo per controversie contrattuali - Franchigia fissa
Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di indennizzo
<p>Rimborso massimo fino a 2.000 Euro: Spese di un secondo domiciliatario 1.500 Euro Danno liquidato 1.500 Euro</p> <p>Spese di un secondo domiciliatario 3.000 Euro Danno liquidato 2.000 Euro</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da Quello in cui il sinistro si è verificato o da Quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a Quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, Qualora l'assicurato ne sia in possesso. L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta sul numero di unità immobiliari assicurate) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione della variazione del numero di unità immobiliari assicurate) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari immobiliari in relazione alle unità immobiliari di sua proprietà e consente di ottenere il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessaria a tutela degli interessi dei soggetti assicurati.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del

	<p>Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione tutela legale

Tutela Legale Proprietario Immobiliare

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione TUMG 59008 – 01/01/2019

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1
Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
C.F. e Registro Imprese di Milano
n. 05032630963 - Rappresentante
del Gruppo IVA Allianz S.p.A.
con P.IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE - Monaco

Allianz 



Glossario

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice Allianz S.p.A.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Sinistro: l'insorgere della controversia per la Quale è prestata l'assicurazione

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto

Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge e indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni.

De litto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione. Quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline.

De litto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, Quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

Contravvenzione: è un tipo di reato per il Quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso.

Informazione di garanzia: è l'informazione inviata dall'autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l'indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto.

Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la Qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo.

Limiti temporali delle violazioni di legge e delle lesioni dei diritti: il sinistro (consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nell'imputazione penale o nell'indennità dovuta per la sospensione della patente. Quando tale garanzia è prevista in polizza) deve essere conseguente a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di operatività della polizza. Più precisamente:

- per la difesa penale, il momento della violazione di legge è Quello in cui è stato commesso il reato (e non Quello dell'informazione di garanzia);

- per le vertenze contrattuali il momento in cui è stato commesso l'illecito è Quello in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento in contrasto con le obbligazioni assunte;

- per le vertenze da fatto illecito, il momento dell'illecito è Quello in cui si è verificato l'evento dannoso (e non Quello in cui è stata fatta la richiesta di risarcimento).

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, Quali sentenze, decreti, ecc.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano il contratto di assicurazione

Norme relative alla gestione dei sinistri

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano il contratto di assicurazione

- Art. 1.1**
Limiti temporali della copertura assicurativa
- L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa. Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.
- Art. 1.2**
Altre assicurazioni
- Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.
- Art. 1.3**
Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio
- Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
- Art. 1.4**
Mancato pagamento del premio
- Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del Quindicesimo giorno dopo Quello della scadenza.
- Art. 1.5**
Modifiche dell'assicurazione
- Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 1.6**
Aggravamento o diminuzione del rischio
- Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. In caso di riduzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.
- Art. 1.7**
Anticipata risoluzione del contratto
- Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La Società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi su indicati e denunciati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.
- Art. 1.8**
Diritto di recesso
- Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
- Art. 1.9**
Proroga dell'assicurazione
- Salvo il caso in cui sia stata richiamata in Scheda di polizza la Condizione Particolare "DURATA POLIENNALE" e in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, Quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente ad ogni scadenza.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.10
Oneri fiscali

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.11
Rinvio alle norme di legge

Per tutto Quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.

Norme relative alla gestione dei sinistri

Art. 1.12
Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, di omme identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 1.13
Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza o pure alla Società entro tre giorni da Quello in cui il sinistro si è verificato o da Quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a Quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, Qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 1.14
Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di Questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o Quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o Quando vi sia conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, o Quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da Quello di residenza dell'assicurato, Questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla Società; in Questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti Quantitativi indicati in Scheda di polizza.

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al Quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al le-

Condizioni di assicurazione

gale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il Quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La Società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per Quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo.

La Società, alla definizione della controversia, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Scheda di polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitro vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Società, sono ripartite al 50 per cento fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Art. 2.1

Che cosa si assicura

La Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La Società assicura nei limiti del massimale convenuto, e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale secondo Quanto indicato nell'art.1.10 delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a euro 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo Quando il distretto di Corte d'Appello nel Quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da Quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo il consenso della Società, secondo Quanto indicato nell'art.1.10 delle condizioni generali di assicu-

Condizioni di assicurazione

razione;

- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite massimo di euro 500,00

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2 In Quali casi opera l'assicurazione

Gli oneri indennizzabili previsti dal precedente articolo operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti in relazione alle seguenti fattispecie:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- le vertenze di lavoro con i dipendenti;
- le azioni relative a riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico caso assicurativo indipendentemente dalla durata del contratto;
- le vertenze con i fornitori e per i lavori di manutenzione e riparazione;
- le controversie contrattuali con altre società assicuratrici per contratti assicurativi che riguardino l'immobile.

Art. 2.3 Casi nei Quali la ga- ranzia non opera

L'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- relativi a controversie fra più persone assicurate con la stessa polizza;
- conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- relativi a controversie ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale);
- relativi a vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- conseguenti a inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;
- relativi ad azioni di sfratto per morosità o per finita locazione;
- originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;
- relativa a diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e d amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- relativa a vertenze derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali ed il recupero crediti salvo i casi espressamente previsti nell'art. 2.2 - In Quali casi opera l'assicurazione;
- relativa a casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie inferiori a euro 100,00, oppure, limitatamente alle controversie contrattuali, a euro 250,00;
- collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Art. 2.4 Quali sono i soggetti assicurati

E' assicurato: il proprietario immobiliare.

Unità immobiliari di proprietà del soggetto assicurato identificate in Scheda di polizza:

Condizioni di assicurazione

Art. 2.5

Limiti territoriali

La garanzia vale per la Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

DEROGA AL TACITO RINNOVO

In deroga a Quanto disciplinato dall' Art.5 Proroga dell'assicurazione delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE, il contratto non sarà tacitamente rinnovato alla sua scadenza indicata nella Scheda di polizza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della Scheda di polizza.

DURATA POLIENNALE

Il presente contratto è stato stipulato con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza. Al solo Contraente è comunque riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dallo stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della Scheda di polizza.